

I principi di redazione del bilancio dell'art. 2423 bis c.c.

I **principi generali di redazione** del bilancio ribadiscono in norme di legge una serie di norme aziendalistico-contabili. Sono dei **postulati**, in quanto riguardano il bilancio nel suo complesso.

Principi di redazione del bilancio (art. 2423 bis c.c.)	
Continuità aziendale	Gli elementi del patrimonio devono essere valutati tenendo conto che l'impresa <i>prosegue la sua attività nel tempo</i> , attribuendo quindi valori diversi da quelli di un'impresa in liquidazione. Per esempio, le immobilizzazioni materiali si valutano al loro costo storico diminuito delle quote di ammortamento; in caso di liquidazione dell'impresa tali immobilizzazioni devono invece essere valutate al prezzo di cessione.
Prudenza	Le <i>perdite</i> vanno contabilizzate anche se solo <i>stimate</i> , mentre gli <i>utili</i> solo se <i>realizzati</i> . Tipiche applicazioni del principio della prudenza riguardano le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, tramite i quali vengono imputate all'esercizio delle perdite non ancora sostenute ma probabili. Inoltre, nella stesura del bilancio, si deve tener conto di tutti quei fatti di gestione che, pur conosciuti dopo la data di chiusura dell'esercizio, sono attribuibili all'esercizio stesso.
Prevalenza della sostanza sulla forma	La rilevazione e la presentazione delle voci deve essere effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto e non degli aspetti formali. Per esempio, i contratti di leasing finanziario nella forma sono contratti assimilabili alla locazione ma nella sostanza sono operazioni di acquisizione di beni strumentali e andrebbero registrati come tali. Questo postulato, tuttavia, non incide sugli schemi contabili del bilancio in quanto i principi contabili nazionali confermano le vecchie regole di registrazione, limitandosi a raccomandare l'indicazione degli effetti economici di queste operazioni nella Nota integrativa.
Competenza economica	Il bilancio deve essere redatto secondo <i>criteri di competenza</i> e non di cassa, cioè i costi e i ricavi vanno contabilizzati considerando non il momento in cui si ha la manifestazione finanziaria, ma il periodo nel quale il fattore produttivo è utilizzato o il ricavo realizzato (<i>competenza temporale</i>). La dottrina, nell'interpretazione dell'articolo, va oltre il concetto temporale, per giungere al principio di <i>competenza in senso economico</i> , cioè di <i>correlazione tra costi e ricavi</i> nell'ambito dell'esercizio. Se i costi sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi sono economicamente riferibili ai ricavi che sono derivati dalla vendita dei prodotti, vanno imputati all'esercizio. In caso contrario, hanno la natura di <i>costi sospesi</i> (rimanenze di magazzino, risconti) o sono <i>patrimonializzati</i> (costruzioni in economia, costi accessori relativi a un impianto).
Valutazione separata degli elementi eterogenei	Riguarda la <i>valutazione degli elementi di bilancio</i> e non il <i>divieto di compenso di partite</i> , che riguarda invece l'esposizione delle voci in bilancio. Per esempio, se nelle rimanenze di merci vi sono compresi differenti beni, si dovrà procedere a una distinta valutazione degli stessi.
Costanza dei criteri di valutazione	I criteri di valutazione applicati non possono essere modificati da un esercizio all'altro, in modo che i bilanci siano tra loro <i>comparabili</i> , cioè confrontabili, per valutare l'andamento dell'impresa nel tempo. Eventuali deroghe, previste per casi eccezionali, devono essere motivate nella Nota integrativa.